

## **REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA**

### **Art. 1**

#### ***Definizioni***

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Università: l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo";
- b) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" approvato con Decreto rettorale n. 1192/2008 del 15 novembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 282 del 2 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) per Facoltà: la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo";
- d) per R.d.A.: il Regolamento didattico d'Ateneo emanato con Decreto del Decano n. 1347/2001 del 15 ottobre 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) per Corso di studio: i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale e i Corsi di laurea specialistica ad esaurimento.

### **Art. 2**

#### ***Oggetto del Regolamento didattico della Facoltà***

Il presente Regolamento didattico definisce le regole comuni ai Corsi di studio istituiti nella Facoltà; determina l'organizzazione generale delle attività didattiche della Facoltà; disciplina il funzionamento dei suoi organi, nel rispetto delle norme dello Statuto, del Regolamento didattico d'Ateneo e della normativa nazionale vigente.

In caso di Corsi di studio interfacoltà, i relativi ordinamenti didattici e servizi didattici sono disciplinati da regolamenti specifici, deliberati d'intesa tra le Facoltà interessate.

I Corsi di specializzazione e i Master istituiti ed attivati nella Facoltà sono disciplinati da appositi regolamenti, nel rispetto delle norme vigenti.

Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Consiglio di Facoltà su proposta della Commissione didattica, è approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto del Rettore.

Ogni modifica al presente Regolamento dovrà preliminarmente essere deliberata dal Consiglio di Facoltà, e quindi approvata dal Senato accademico ed emanata con decreto del Rettore.

Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, un'apposita commissione

nominata dalla Facoltà ne verificherà l'applicazione, proponendo l'adozione delle modifiche che si rendessero necessarie nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti.

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le norme generali dello Statuto e dei Regolamenti vigenti nell'Università, nonché le deliberazioni degli Organi di governo dell'Università stessa.

### **Art. 3**

#### ***Autonomia della Facoltà. Compiti e organizzazione***

Le materie di competenza della Facoltà sono descritte nello Statuto. Compito principale della Facoltà è quello di promuovere, organizzare e coordinare l'attività didattica dei Corsi di studio che ad essa afferiscono e i servizi didattici integrativi da essa attivati, conformemente a quanto prevede lo Statuto.

La Facoltà gode di autonomia normativa ai sensi delle norme statutarie, del Regolamento generale d'Ateneo e della normativa nazionale.

La Facoltà, da sola o in collaborazione con altre Facoltà dell'Università, propone al Senato accademico, per la relativa approvazione, l'istituzione di un nuovo Corso di studio e il relativo ordinamento e regolamento didattico.

Ai sensi delle norme vigenti e in base ad appositi accordi, la Facoltà propone all'approvazione del Senato accademico l'istituzione di Corsi di studio interfacoltà in consorzio o in convenzione con altri Atenei, italiani e stranieri.

La Facoltà propone al Senato accademico l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di studio istituiti. Nel caso di disattivazione è assicurata agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti, o di optare per l'iscrizione ad altro Corso di studio attivato.

La Facoltà provvede ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e il buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i Consigli di corso di studio, con la Commissione didattica e sentiti i Dipartimenti interessati.

### **Art. 4**

#### ***Organi della Facoltà***

Sono organi permanenti della Facoltà: il Preside, il Consiglio di Facoltà, i Consigli di corso di studio, la Commissione didattica paritetica, la Commissione didattica.

##### ***a) Preside***

Le prerogative, i compiti, le modalità di elezione e la durata in carica del Preside sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo - Disposizioni elettorali.

##### ***b) Consiglio di Facoltà***

La composizione del Consiglio di Facoltà è quella descritta nello Statuto.

Il Consiglio di Facoltà esercita in ordine all'attività didattica tutte le competenze affidategli

dalla legislazione universitaria, dal R.d.A. e dal presente Regolamento.

##### ***c) Consiglio di corso di studio***

La composizione e i compiti del Consiglio di corso di studio sono previsti nello Statuto.

Fanno parte del Consiglio di corso di studio i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori universitari e i professori a contratto. Fanno parte del Consiglio di corso di studio gli studenti del Corso di studio eletti come rappresentanti in Consiglio di Facoltà o una rappresentanza di altri studenti del Corso di studio stesso, secondo modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo - Disposizioni elettorali. Fa parte del Consiglio di corso di studio una rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo.

L'afferenza dei professori, ricercatori e professori a contratto ad uno o ad altro Corso di studio deve essere formalizzata attraverso un'opzione scritta inviata al Preside, fermo restando che si afferisce ad un solo Corso di studio, nel quale si tenga un insegnamento. I professori e i ricercatori che tengono i propri insegnamenti in Corsi di studio ai quali non afferiscono, sono invitati a partecipare ai predetti Consigli di corso di studio, con funzione consultiva. I professori e i ricercatori che non abbiano comunicato la propria afferenza sono assegnati d'ufficio dal Preside a un Consiglio di corso di studio, con comunicazione al Consiglio di Facoltà.

Il Presidente del Corso di studio è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia della Facoltà che ne fanno parte. In caso di motivata indisponibilità di professori di prima fascia, può essere eletto, per la durata di un anno, fra i professori di seconda fascia afferenti al Corso medesimo, un coordinatore che svolga le funzioni di presidente del Corso. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in apposita seduta convocata dal Preside della Facoltà, eventualmente di concerto con il Preside di altra Facoltà se si tratta di Corso interfacoltà.

Hanno diritto al voto i professori di ruolo, i ricercatori e i professori a contratto afferenti al Corso di studio.

Il Presidente del Corso di studio resta in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente solo una volta. E' il responsabile organizzativo delle attività del Corso, della programmazione didattica, della verifica e della valutazione dell'attività didattica, nonché della funzionalità del Corso stesso. Provvede alla convocazione del Consiglio per tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento del Corso di studio.

*d) Commissione didattica paritetica.* La Commissione didattica paritetica della Facoltà, ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo e dello Statuto, è composta dal Preside o suo delegato, dai tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà e da tre docenti, di norma un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore.

Il Preside o un suo delegato ne assume la Presidenza; la Commissione didattica paritetica dura in carica due anni. Le competenze della Commissione didattica paritetica sono:

- a) esaminare le problematiche relative allo svolgimento delle attività didattiche nei Corsi di studio attivati dalla Facoltà;
- b) sottoporre al Consiglio di Facoltà proposte e iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica e del tutorato;
- c) esprimere pareri in ordine alle attività di valutazione della didattica e della relativa sperimentazione;
- d) esprimere pareri circa la coerenza tra gli specifici obiettivi formativi dei corsi di studio e i piani di studio proposti;
- e) esprimere pareri circa la coerenza tra il numero di crediti assegnati alle singole attività formative e i relativi obiettivi formativi.

*e) Commissione didattica.* La Commissione didattica di Facoltà è composta dal Preside, dai Presidenti dei Consigli di corso di studio e da professori e ricercatori

in numero sufficiente a garantire un'adeguata rappresentanza degli ambiti disciplinari presenti nella Facoltà e della ripartizione per Corsi di studio. Fanno altresì parte della Commissione didattica rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo. La Commissione è nominata dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside ed è presieduta dal Preside o da un suo delegato. Il mandato della Commissione didattica coincide con quello del Preside,

La Commissione didattica ha il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica complessiva della Facoltà e contribuire al superamento degli eventuali problemi ad essa inerenti, con particolare riferimento a quelli relativi al coordinamento fra i diversi Corsi di studio, tra docenti, tra docenti e studenti, tra Facoltà e servizi di Segreteria.

La Commissione didattica, nell'ambito delle sue competenze, ha diritto di proposta nei confronti della Facoltà.

Rientrano in particolare fra i compiti della Commissione:

- a) esprimere pareri e proposte sull'eventuale istituzione, attivazione o disattivazione di Corsi di studio, Corsi di specializzazione e Master;
- b) fornire suggerimenti e proposte ai Consigli di corso di studio ed alla Facoltà ai fini di un'equa ripartizione dei carichi didattici;
- c) valutare gli andamenti degli esami di profitto e di laurea, soprattutto al fine di aumentare l'efficacia delle prove e di equilibrare i metodi di valutazione;
- d) esprimere pareri in merito al coordinamento del calendario didattico dei Corsi di studio e dei relativi orari;
- e) acquisire e valutare i dati statistici relativi ai singoli Corsi di studio;
- f) fornire al Preside suggerimenti e proposte su specifici argomenti ad essa sottoposti.

## **Art. 5**

### ***Manifesto degli studi***

In conformità a quanto dettato dal R.d.A., la Facoltà predispone e comunica al Senato accademico, per il successivo anno accademico e per ciascun Corso di studio, il Manifesto degli studi nel quale sono riportati:

- a) i piani di studio ufficiali dei Corsi di studio attivati e la programmazione annuale delle attività formative;
- b) le norme relative alle iscrizioni, i requisiti di ammissione ai Corsi con le eventuali prove di verifica, gli obblighi relativi alle frequenze e le eventuali propedeuticità;
- c) le modalità di accesso ai Corsi di studio per i quali sia stato fissato un numero massimo di iscritti;
- d) i periodi di svolgimento delle attività formative;
- e) i termini entro i quali gli studenti presentano i piani di studio individuali;
- f) le titolarità e le denominazioni degli insegnamenti relativi alle attività formative, i contenuti, gli obiettivi e i programmi di ciascun insegnamento, le forme didattiche;
- g) ogni altra indicazione ritenuta utile.

In assenza di delibera della Facoltà entro il termine indicato dal R.d.A, si intende confermato il Manifesto dell'anno precedente.

I Corsi di laurea della Facoltà durano di norma tre anni e richiedono l'acquisizione di 180 CFU.

I Corsi di laurea magistrale della Facoltà durano di norma due anni e richiedono l'acquisizione di 120 CFU.

Ogni anno di corso comporta di norma l'acquisizione di 60 CFU.

## **Art. 6**

### ***Accessi, immatricolazioni e iscrizioni degli studenti alla Facoltà***

Le norme per l'iscrizione ai singoli Corsi di studio dell'Università sono fissate nell'art. 5 del Regolamento didattico d'Ateneo.

L'ammissione avviene in conformità alle norme di iscrizione stabilite ogni anno dal Senato accademico.

Per essere ammessi a un Corso di laurea attivato dalla Facoltà lo studente deve essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa vigente o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici di ciascun Corso di studio definiscono le conoscenze minime richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, in conformità a quanto disposto dal R.d.A.

L'eventuale esito negativo di tale verifica non preclude l'accesso; comporterà però l'adempimento, da parte dello studente, di specifici obblighi formativi aggiuntivi determinati dal Consiglio di corso di studio. Non sono tenuti a tale verifica quanti si iscrivono con riconoscimento di crediti maturati nella precedente carriera universitaria.

Per essere ammessi a un Corso di laurea magistrale attivato dalla Facoltà lo studente deve essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e dei requisiti curriculari richiesti dai Regolamenti di ciascun Corso di studio. A tal fine, i Regolamenti dei Corsi di laurea magistrale devono indicare esattamente i requisiti necessari per l'accesso.

L'assolvimento di eventuali debiti formativi potrà avvenire, da parte dello studente, o con l'iscrizione a singoli corsi e con il superamento dei relativi esami, oppure concordando con il Consiglio del corso di studio specifici percorsi formativi. Il debito formativo è da soddisfare prima della verifica della adeguatezza della personale preparazione.

Il possesso dei requisiti curriculari è accertato dal Consiglio di corso di studio, che a tal fine istituisce un'apposita commissione. La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al Corso di laurea magistrale avverrà secondo le modalità stabilite dai Regolamenti di ciascun Corso di studio.

I requisiti e le relative modalità di verifica per l'ammissione ai Master universitari ed ai Corsi di specializzazione attivati dalla Facoltà sono stabiliti dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti che disciplinano i predetti Master e Corsi di specializzazione.

Il termine per l'iscrizione alla Facoltà è disciplinato dal R.d.A. I termini, le modalità di iscrizione, la documentazione richiesta, l'importo delle tasse ed ogni altra disposizione relativa alle iscrizioni e all'esercizio del diritto allo studio sono indicati ogni anno nel Manifesto degli studi.

Lo studente iscritto alla Facoltà non può iscriversi contemporaneamente a un altro Corso di studio dell'Università o di altro Ateneo o Istituto di istruzione superiore, italiano o straniero, a pena di decadenza dall'iscrizione successiva alla prima.

#### **Art. 7**

##### ***Immatricolazioni ai Corsi di studio a numero limitato***

Salve le disposizioni relative alla programmazione degli accessi effettuata a livello nazionale, il Consiglio di Facoltà propone al Senato accademico, in conformità con quanto previsto dal R.d.A.,

il numero dei posti disponibili per i Corsi di studio per i quali è stabilito il numero limitato nel corrispondente ordinamento didattico.

A tal fine, vengono predisposti appositi bandi di ammissione contenenti le condizioni richieste per l'accesso, il numero di posti disponibili, il programma di esame della prova selettiva e tutte le altre norme inerenti al procedimento concorsuale, compresa la fase di pubblicazione della graduatoria e le modalità di immatricolazione.

Gli studenti sono ammessi in ordine di graduatoria.

La prova selettiva può non essere effettuata se le domande di ammissione sono in numero inferiore ai posti disponibili.

Qualora gli studenti collocati utilmente in graduatoria rinuncino all'immatricolazione, l'Università procede a coprire i posti lasciati liberi secondo l'ordine di graduatoria.

#### **Art. 8**

##### ***Studenti ripetenti e studenti fuori corso***

Sono considerati "ripetenti" gli studenti che non abbiano acquisito i crediti o assolto gli obblighi di frequenza per il passaggio all'anno di corso successivo o per il conseguimento del titolo finale.

La qualifica di "ripetente" può essere concessa anche allo studente iscritto fuori corso che intenda modificare o integrare il suo piano di studi.

Sono considerati "fuori corso" gli studenti che, pur avendo completato gli anni di iscrizione previsti dagli ordinamenti, non abbiano acquisito, entro la durata normale del Corso di studio, tutti i crediti necessari al conseguimento del titolo. I Regolamenti dei singoli Corsi di studio possono prevedere che la permanenza nella condizione di studente sia subordinata alle verifiche di cui al R.d.A.

#### **Art. 9**

##### ***Accertamento della frequenza***

All'inizio di ogni anno accademico, lo studente, attraverso la presentazione del piano di studi, si iscrive agli insegnamenti di cui intende sostenere la prova di accertamento del profitto. Nel caso in cui non sia in grado di sostenerne la frequenza, svolgerà le attività individuali stabilite da ciascun docente per i non-frequentanti.

I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono disciplinare gli obblighi di frequenza e le modalità di accertamento della stessa.

## **Art. 10**

### ***Modalità di riconoscimento degli esami sostenuti all'estero***

La procedura per la modalità di riconoscimento degli esami sostenuti all'estero (approvata con delibera del Senato accademico 135 del 24 settembre 2008) si basa sui seguenti presupposti:

1. Lo studente selezionato per effettuare un soggiorno di studio all'estero, anche al di fuori del programma Erasmus, deve presentare all'Ufficio Erasmus - Relazioni Internazionali, prima della partenza, un accordo didattico, firmato da un membro della Commissione didattica o dal delegato Erasmus di Facoltà, previo parere della Commissione didattica. Non sono più previste le firme di accettazione sui singoli insegnamenti da parte dei docenti titolari delle materie che verranno sostenute all'estero.
2. Qualora la Facoltà intenda circoscrivere l'elenco delle discipline che gli studenti iscritti possono sostenere all'estero, deve assumere idonea delibera in tal senso, e sottoporla ad approvazione del Senato accademico.
3. Eventuali richieste di modifica dell'accordo didattico da parte dello studente (generalmente avanzate nel corso del soggiorno all'estero) devono essere spedite all'Ufficio Relazioni Internazionali, che provvederà a trasmetterle al Delegato Erasmus di Facoltà o alla Commissione didattica, per approvazione.
4. Tutti gli accordi didattici degli studenti in partenza saranno trasmessi dall'Ufficio Erasmus - Relazioni Internazionali alle Università ospitanti, per ricevere le necessarie firme di accettazione. Gli originali saranno depositati presso l'Ufficio Erasmus - Relazioni Internazionali.
5. Al momento del rientro lo studente dovrà consegnare all'ufficio Erasmus - Relazioni Internazionali i relativi certificati con voto (transcripts). L'ufficio provvederà alla conversione del voto in trentesimi, utilizzando le tabelle di conversione. Nel caso in cui il numero dei crediti previsti dalle discipline fra l'Università inviante e quella ospitante dovessero risultare discordanti, nel limite massimo di 1 CFU, l'Ufficio attribuirà il numero di crediti previsti dall'Università inviante.
6. L'ufficio Erasmus - Relazioni Internazionali provvederà a trasmettere i certificati originali degli esami e l'attestazione integrativa relativa alla votazione e ai CFU alla segreteria studenti di competenza per la registrazione degli esami in carriera.
7. La Segreteria Studenti registrerà l'esame nella data di effettivo sostenimento, o nel caso questa non sia contenuta nel certificato, la data di rientro dello studente, che anche in questo caso verrà accertata dall'Ufficio Erasmus - Relazioni internazionali.

Lo studente che intenda preparare la tesi di laurea all'estero nell'ambito del soggiorno Erasmus è tenuto ad allegare al modulo di Accordo Didattico una apposita dichiarazione redatta e firmata dal proprio relatore, nella quale

dovranno essere sinteticamente descritte le attività di ricerca da svolgere presso l'Università ospitante e, ove possibile, indicare il tutor che seguirà lo studente e ne certificherà l'attività svolta. Ai fini del riconoscimento di tale attività di ricerca, il relatore tradurrà in cfu, fino ad un massimo equivalente al 50% dei cfu previsti per l'esame di laurea, l'impegno di ricerca che uno studente è tenuto a svolgere all'estero e che gli saranno poi riconosciuti, scomputandoli dal numero di cfu previsti per la prova finale dei rispettivi Corsi di laurea. In sede di discussione di laurea, allo studente che abbia fatto un'esperienza all'estero, anche al di fuori del programma Erasmus, viene assegnato un ulteriore punto rispetto alla media curriculare conseguita.

## **Art. 11**

### ***Passaggi ad altro Corso di studio dell'Università. Trasferimenti***

Lo studente, previa presentazione della domanda nei termini di tempo previsti dal R.d.A., può passare ad un altro Corso di studio di corrispondente livello dell'Ateneo, e richiedere il riconoscimento delle attività formative e dei crediti acquisiti in precedenza.

Per i Corsi di studio a numero programmato le domande di passaggio sono accolte a seguito del superamento della prevista prova selettiva di ammissione.

Il passaggio dello studente che non richieda alcun riconoscimento di attività formative e di crediti pregressi avverrà previo accertamento, come previsto dal R.d.A., dei requisiti e delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di studio.

Lo studente può chiedere nello stesso anno accademico un solo passaggio ad altro Corso di studio.

Lo studente proveniente da altro Ateneo ed ammesso al proseguimento degli studi in un Corso della Facoltà, non può chiedere, nello stesso anno accademico, il passaggio ad altro Corso di studio.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande di trasferimento da altra sede universitaria o di passaggio da uno ad altro Corso di studio dell'Ateneo, sono stabiliti dal Senato accademico e indicati nel R.d.A.

Si demanda ai Consigli di corso di studio il riconoscimento delle attività formative e dei crediti acquisiti in altro Corso dell'Università o in altro Corso di altro Ateneo o Istituto di istruzione superiore, ferma restando la necessità del superamento di prove di ammissione per i Corsi a numero programmato.

## **Art. 12**

### ***Rinuncia agli studi. Sospensione degli studi. Decadenza***

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, per iscritto e nelle modalità previste dal R.d.A.

Per gravi e documentati motivi di salute, il Rettore può concedere la sospensione degli studi per un periodo non superiore a due anni. Essa può essere concessa, altresì, per il periodo relativo allo svolgimento del servizio di leva o civile, qualora si tratti di studenti aventi la cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea nel quale tale servizio sia obbligatorio, e infine nel caso di iscrizione e frequenza di Corsi di terzo livello che prevedano prove di esame, purché non si

tratti di duplicazione dello stesso Corso di studi. Lo studente non può revocare nel corso dell'anno accademico la richiesta di sospensione.

Lo studente decade quando, dopo un numero di anni accademici pari a otto consecutivi, non abbia sostenuto esami di profitto.

Lo studente decaduto ha diritto al rilascio di certificati relativi alla carriera effettuata. Tali certificati devono contenere l'informazione sull'avvenuta decadenza.

Il termine di decadenza non si applica nei confronti degli studenti in debito della sola prova finale del Corso di studio.

### **Art. 13**

#### ***Rilascio di titoli accademici.***

#### ***Esami per il conferimento dei titoli accademici.***

#### ***Lauree magistrali ad honorem***

Il conseguimento dei titoli accademici conferiti dall'Università è certificato mediante un diploma originale, privo della votazione conseguita nel relativo esame, che menziona la lode ove concessa.

L'Università rilascia anche un certificato supplementare al diploma di ogni titolo di studio che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è rilasciato, secondo le indicazioni e le attestazioni fornite dalle strutture didattiche, anche in lingua inglese, secondo modelli conformi a quelli adottati nei Paesi europei.

Il conferimento delle lauree e delle lauree magistrali è subordinato al superamento di una prova finale, secondo procedure e modalità di valutazione del profitto definite dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio. Essa consiste in ogni caso in un esame sostenuto dinanzi a un'apposita commissione.

Le commissioni di esame per il conferimento dei titoli accademici sono nominate dal Preside di Facoltà e presiedute dallo stesso Preside o da un professore di ruolo da lui delegato.

Tali commissioni sono composte da almeno sette e da non più di undici membri, compreso il Presidente. La maggioranza dei membri deve essere costituita da professori e ricercatori di ruolo della Facoltà.

La valutazione conclusiva del profitto deve tener conto, oltre che della prova finale, anche della precedente carriera universitaria dello studente. Tale valutazione è espressa in centodecimi, con eventuale dichiarazione di lode all'unanimità. Il punteggio minimo è pari a 66/110.

Lo svolgimento della prova finale e la proclamazione del risultato sono pubblici.

La "laurea magistrale ad honorem" (anche detta "laurea ad honorem") può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare competenza nei settori scientifico-disciplinari del Corso di studio per cui tale laurea è concessa.

La decisione di conferire la laurea magistrale "ad honorem" spetta al Consiglio di Facoltà, che delibera in tal senso con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Tale deliberazione deve essere approvata dalla competente autorità ministeriale.

La laurea magistrale “ad honorem” è equiparata a tutti gli effetti alla laurea specialistica e magistrale.

#### **Art. 14**

##### ***Riconoscimento dei titoli accademici esteri***

Il Consiglio di Facoltà, in osservanza a quanto disposto dal R.d.A., delibera circa il riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero, qualora ciò non sia già disposto dalla normativa vigente o da specifici accordi internazionali. Per i titoli accademici conseguiti presso istituti esteri la cui equipollenza non sia contemplata né dalla normativa vigente né da alcun accordo internazionale, il Consiglio di Facoltà, sulla base di una specifica valutazione degli studi compiuti all'estero dal cittadino italiano, o straniero, può ammettere il richiedente a sostenere la prova finale di laurea o di laurea magistrale, indicando gli eventuali crediti da acquisire prima di accedere alla stessa.

#### **Art. 15**

##### ***Attività di Orientamento e Tutorato e servizi didattici integrativi***

L'Università istituisce servizi di orientamento pre-universitario dedicati agli studenti delle scuole superiori e servizi di orientamento *in itinere*. L'organizzazione dei servizi di orientamento è coordinata dal Rettore o da un suo delegato e, per quanto di loro specifica competenza, dalla Facoltà e dai Corsi di studio.

Le funzioni tutoriali e di orientamento rientrano nell'attività istituzionale dei professori e dei ricercatori. Essi sono tenuti a svolgere tali funzioni anche durante il semestre in cui eventualmente non fossero impegnati con le lezioni. La definizione del programma annuale delle funzioni tutoriali e di orientamento e della loro attuazione è delegata rispettivamente a un referente di Facoltà e a una specifica commissione.

Nelle attività di tutorato i professori e i ricercatori possono avvalersi di dottori di ricerca, di laureati con adeguati requisiti, e di studenti selezionati secondo criteri e regime di impegno stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo.

Forme di tutorato specializzato potranno essere istituite per studenti portatori di handicap.

In conformità ai principi generali dello Statuto, la Facoltà promuove attività e iniziative di sostegno didattico in favore degli studenti non impegnati a tempo pieno. A tal fine i regolamenti delle strutture didattiche possono assumere, anche su proposta del Consiglio degli studenti, ove costituito, ogni utile determinazione.

#### **Art. 16**

##### ***Pubblicità delle attività didattiche***

Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e di ogni altra attività didattica, compreso l'orario di ricevimento dei docenti, sono resi pubblici a cura delle strutture didattiche e della Presidenza.

Qualora nell'ambito delle attività formative si preveda lo svolgimento di seminari o stages e l'attivazione di laboratori, all'inizio di ogni anno accademico i Consigli di corso di studio renderanno pubblici i contenuti, le finalità, l'attribuzione di crediti e le modalità di valutazione.

**Art. 17**  
***Tirocini e stages***

I tirocini formativi e gli stages previsti nell'ambito delle attività formative, sono disciplinati con apposito regolamento di Facoltà approvato dal Consiglio di Facoltà su proposta della Commissione stage. Il suddetto regolamento è redatto in osservanza della normativa vigente e del Regolamento di Ateneo sui tirocini formativi.

**Art. 18**  
***Calendario didattico***

Il Calendario accademico è predisposto dal Senato accademico.

Il Consiglio di Facoltà definisce l'organizzazione delle attività didattiche prevedendo l'articolazione delle attività formative corrispondenti di norma a 6 crediti in insegnamenti semestrali, e di quelle corrispondenti di norma a 9 o 12 crediti in insegnamenti semestrali oppure annuali. Il Consiglio di Facoltà può anche prevedere altre articolazioni temporali.

L'orario delle lezioni deve essere organizzato in modo da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti. Esso è organizzato e coordinato dai Consigli di corso di studio, che provvedono a darne pubblicità nelle varie sedi.

Il Consiglio di Facoltà stabilisce il calendario degli esami di profitto tenendo conto delle norme che regolano il diritto allo studio, prevedendo tre sessioni opportunamente distribuite nell'anno accademico con almeno tre appelli per le prove scritte, ove queste siano previste dai Regolamenti dei Corsi di studio, e cinque appelli per le prove orali.

Il calendario degli esami viene pubblicato almeno trenta giorni prima della data di inizio di ogni sessione e deve assicurare un intervallo tra le prove orali di esame dello stesso insegnamento non inferiore a 14 giorni.

La data degli appelli non può essere anticipata; eventuali posticipazioni possono essere disposte dal Presidente della Commissione di esame per motivate esigenze, sentito il Presidente del Corso di studio.

Gli esami di profitto hanno luogo durante la pausa didattica fra il primo ed il secondo semestre, alla fine del secondo semestre e prima del primo semestre dell'anno accademico successivo.

Le prove finali per il conseguimento dei titoli accademici hanno luogo in almeno tre sessioni stabilite dal Consiglio di Facoltà, opportunamente distribuite nel corso dell'anno accademico.

## **Art. 19**

### ***Esami ed altre forme di verifica del profitto. Commissioni di esame***

Per sostenere le prove di verifica del profitto lo studente deve aver assolto quanto previsto dal Regolamento del Corso di studio.

Gli esami di profitto consistono in una prova finale diretta ad accertare la preparazione dello studente ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. La prova orale può essere preceduta da una verifica scritta preliminare il cui esito condiziona l'ammissibilità all'orale.

L'esame è individuale. La valutazione del profitto è espressa in trentesimi. La Commissione di esame può concedere all'unanimità la lode. Il voto minimo per il superamento dell'esame è pari a 18/30.

Per le attività formative che prevedono più moduli integrati di insegnamento, l'accertamento deve prevedere la valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente in un unico esame. Le prove orali sono pubbliche. Allo studente è assicurata la possibilità di verifica con il docente dei risultati delle prove svolte in altra forma.

Le Commissioni di esame sono nominate dal Preside o, su sua delega, dal Presidente del Corso di studio, su proposta del professore ufficiale dell'insegnamento. Esse sono costituite da almeno due membri, dei quali uno, il Presidente, è il docente titolare dell'insegnamento e l'altro è un docente o un professore a contratto o un ricercatore o un assistente di ruolo appartenente al medesimo settore scientifico-disciplinare o a un settore affine.

In presenza di specifiche esigenze, i membri delle Commissioni possono essere anche individuati tra i cultori della materia cui la struttura didattica abbia precedentemente riconosciuto a questo fine tale qualità.

Lo studente ha diritto di essere esaminato dal professore ufficiale della materia.

Il superamento della prova, con relativa votazione, è attestato dal verbale di esame firmato dal Presidente e da almeno un altro membro della Commissione.

Lo studente è tenuto a firmare il verbale quale attestazione della sua presenza alla prova.

## **Art. 20**

### ***Programmazione, coordinamento e verifica delle attività didattiche.***

#### ***Compiti dei docenti. Valutazione dell'attività didattica***

Entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, la Facoltà rende nota la sua offerta formativa per il successivo anno accademico, determinando le attività formative e i loro obiettivi per ogni anno di corso, nonché le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.

Nel rispetto del R.d.A., il Consiglio di Facoltà recepisce e coordina ogni anno la programmazione didattica dei Corsi di studio, per quanto riguarda l'attribuzione dei compiti didattici dei docenti, la definizione dei corsi attivati per titolarità, supplenza, affidamento, contratto, nonché dei contratti integrativi.

Il Consiglio di Facoltà determina per ciascun anno accademico i criteri in base ai quali è possibile ad un Corso di studio mutuare insegnamenti da altri Corsi di studio, anche di Facoltà diverse.

L'attività programmata sarà resa nota attraverso il Manifesto degli studi ed il Vademecum. I programmi degli insegnamenti dovranno contenere almeno: il titolo e l'argomento del corso, le modalità del suo svolgimento e la bibliografia utile ai fini dell'esame.

I singoli insegnamenti possono essere articolati in moduli didattici integrati e coordinati, anche affidati a docenti diversi.

L'attribuzione dei compiti didattici al personale di ruolo è operata secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie. Il numero delle ore delle attività formative e la loro distribuzione sono determinate dal Consiglio di Facoltà in relazione alla programmazione degli insegnamenti ed alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

L'attribuzione dei compiti didattici ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori che abbiano dato disponibilità a tenere insegnamenti, viene determinata dal Consiglio di Facoltà prima dell'inizio dell'anno accademico.

Il professore ufficiale di un insegnamento è tenuto ad impartire almeno tre ore di lezione in tre giorni diversi per ogni settimana del calendario didattico; modalità diverse di svolgimento della didattica sono ammissibili e programmabili dai Consigli di corso di studio in presenza di particolari tipologie di forme didattiche, indicate dagli specifici ordinamenti, o in presenza di particolari e dimostrate esigenze didattiche.

Restano fermi in ogni caso gli obblighi previsti dalle leggi vigenti per l'assolvimento dei compiti istituzionali del personale docente e dei ricercatori.

Il professore ufficiale è tenuto a impartire personalmente le lezioni dell'insegnamento a lui affidato. Potrà invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi in sua presenza.

Il professore ufficiale deve altresì assicurare per almeno tre ore alla settimana il ricevimento degli studenti, indipendentemente dal ricevimento dei laureandi.

L'eventuale assenza del docente va motivata al Presidente del Corso di studio e comunicata tempestivamente agli studenti. In caso di impedimento prolungato deve venirne informato il Preside.

Il Presidente del Corso di studio all'atto della programmazione annuale della didattica provvederà affinché l'orario di svolgimento degli insegnamenti risulti compatibile e armonico, e si preoccuperà che gli insegnamenti curricolari, nonché le attività didattiche comunque previste, siano equamente distribuiti tra i due semestri.

L'attività didattica è documentata in apposito registro personale, ostensibile a richiesta del Rettore o del Preside, da depositarsi presso l'Ufficio di Presidenza della Facoltà al termine dell'anno accademico.

Secondo quanto previsto dal R.d.A., la Facoltà verifica sia l'applicazione delle norme del presente Regolamento, sia l'efficienza della propria attività didattica e dei servizi ad essa funzionali.

I Consigli di corso di studio definiscono le modalità di verifica delle attività didattiche e, entro un mese dalla fine dei corsi, redigono una relazione annuale che, approvata dal Consiglio di Facoltà, è successivamente trasmessa al Senato accademico.

## **Art. 21** ***Crediti formativi***

La definizione del sistema dei crediti didattici è approvata dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli di corso di studio secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

Gli Ordinamenti didattici ed i Regolamenti didattici dei Corsi di studio determinano il numero dei crediti per ogni singolo modulo didattico e per ogni altra attività formativa, previa acquisizione del parere delle Commissioni didattiche paritetiche previste dal R.d.A. e dal presente Regolamento.

Fermo restando che a ciascun insegnamento o a ciascuna attività formativa possono essere attribuiti di norma 6, 9 oppure 12 crediti, l'attribuzione del numero di crediti deve essere coerente con gli obiettivi formativi programmati.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Altri crediti possono derivare dal riconoscimento di esami sostenuti o di attività didattiche seguite dallo studente in momenti della sua formazione universitaria precedenti l'iscrizione allo specifico Corso di studio per il quale viene richiesto il riconoscimento di tali crediti. Ai fini di tale riconoscimento, i Consigli di corso di studio potranno valutare la non obsolescenza dei contenuti formativi di detti esami o attività didattiche.

I Consigli di corso di studio, accertata la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso, in presenza di idonea certificazione, conforme alla normativa vigente in materia, possono riconoscere come crediti formativi le conoscenze e le abilità professionali acquisite dallo studente, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

## **Art. 22** ***Piani di studio***

I criteri per la formulazione dei piani di studio sono demandati ai singoli Corsi di studio.

I Regolamenti didattici dei Corsi di studio determinano i piani di studio ufficiali, con i relativi insegnamenti, obbligatori e opzionali, e le eventuali propedeuticità.

I piani di studio individuali sono presentati dagli studenti sulla base delle tabelle dei curricula formativi prescelti.

## **Art. 23** ***Opzioni***

Agli studenti che decidono di concludere gli studi secondo gli ordinamenti didattici ad esaurimento il Consiglio di Facoltà garantisce:

1. il mantenimento dei piani di studio individuali già approvati;
2. la possibilità di sostenere gli esami e, entro la durata regolare del relativo corso di studi, di frequentare i corsi, secondo i criteri di corrispondenza tra gli insegnamenti nuovi e quelli previsti dagli ordinamenti ad esaurimento.

Gli studenti iscritti alla Facoltà secondo gli ordinamenti didattici previgenti possono optare per l'iscrizione ai Corsi di studio di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente Regolamento. Ai fini di tale opzione, i Consigli di corso di studio:

a) riconosceranno i crediti già acquisiti nei Corsi di studio ex D.M. 509/99 secondo il Regolamento del nuovo Corso di studio;

b) riformuleranno in termini di crediti gli esami sostenuti secondo gli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/99, per poi procedere al loro riconoscimento.

L'opzione è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali stabilite dal Regolamento del Corso di studio.

Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l'iscrizione a Corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di studio preesistenti vengono considerate come richieste di passaggio di Corso e sono disciplinate dal R.d.A.

I corsi di Dottorato di ricerca istituiti in base alle normative previgenti continueranno il loro normale svolgimento fino ad esaurimento del percorso curriculare previsto dai Regolamenti vigenti.

La laurea conseguita in base agli ordinamenti didattici precedenti all'entrata in vigore del D.M. 509/99 costituisce titolo idoneo per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca.

## INDICE

Art. 1

*Definizioni*

Art. 2

*Oggetto del Regolamento didattico della Facoltà*

Art. 3

*Autonomia della Facoltà. Compiti e organizzazione*

Art. 4

*Organi della Facoltà*

Art. 5

*Manifesto degli studi*

Art. 6

*Accessi, immatricolazioni e iscrizioni degli studenti alla Facoltà*

Art. 7

*Immatricolazioni ai Corsi di studio a numero limitato*

Art.8

*Studenti ripetenti e studenti fuori corso*

Art. 9

*Accertamento della frequenza*

Art.10

*Modalità di riconoscimento degli esami sostenuti all'estero*

Art. 11

*Passaggi ad altro Corso di studio dell'Università. Trasferimenti*

Art. 12

*Rinuncia agli studi. Sospensione degli studi. Decadenza*

Art. 13

*Rilascio di titoli accademici.*

*Esami per il conferimento dei titoli accademici.*

*Lauree magistrali ad honorem*

Art. 14

*Riconoscimento dei titoli accademici esteri*

Art. 15

*Attività di Orientamento e Tutorato e servizi didattici integrativi*

Art. 16  
*Pubblicità delle attività didattiche*

Art. 17  
*Tirocini e stages*

Art. 18  
*Calendario didattico*

Art. 19  
*Esami ed altre forme di verifica del profitto. Commissioni di esame*

Art. 20  
*Programmazione, coordinamento e verifica delle attività didattiche.  
Compiti dei docenti. Valutazione dell'attività didattica*

Art. 21  
*Crediti formativi*

Art. 22  
*Piani di studio*

Art. 23  
*Opzioni*